

LA SCELTA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO


L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: STRUMENTO DEL PROGETTO DI VITA

(AS Laura Pesce – ANFFAS Brescia Onlus)

Oggi parliamo di...

Diritti umani

capacità/incapacità
di agire



persone con disabilità

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA

**Person
con
disabilità**

MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE: DEFINIZIONI DI DISABILITA'

ICF

“..ogni individuo, date le proprie condizioni di salute, puo' trovarsi in un ambiente sfavorevole che puo' limitare o restringere le proprie capacita' funzionali e di partecipazione sociale”

CONVENZIONE ONU


“la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”

Diritti umani

Si può parlare di diritti umani solo quando ciò che spetta a ogni uomo (*moral right*) in quanto tale riceve un riconoscimento ufficiale da parte della comunità giuridica e politica (*legal right*)

F. Viola “Diritti umani” Enciclopedia Filosofica 2006

Diritti umani in pillole



=

- **Riconoscimento giuridico** dei bisogni vitali
- Valore supremo della **dignità** umana e riscatto di tale dignità
- **Libertà e Valore assoluto della persona**

L'AMBIENTE dei diritti umani

UGUAGLIANZA

I diritti umani sono inerenti **sia a chi ne è consapevole ed è in grado di farli valere, sia a chi non lo è.**

UNIVERSALITA'

I diritti umani valgono per ciascuno e per tutti.
Se non valgono per ciascuno e per tutti, sono dei privilegi.

VALORE DELLA DIGNITA'

Essere valore, non **avere** valore.

Assistente Sociale Laura Pesce

Salò – 28/09/2011



COSTITUZIONE ITALIANA

Diritti umani

ART.2

“ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nella formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento inderogabile dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.”

Art. 13 “La libertà personale è inviolabile”

COSTITUZIONE ITALIANA

ART.3

Diritti umani

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (...).

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (...) che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...).”

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Diritti umani

PREAMBOLO

“Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro **autonomia ed indipendenza individuale**, compresa la **libertà di compiere le proprie scelte**”

ART. 3 – Principi generali

- a) il rispetto per la **dignità intrinseca**, l'**autonomia individuale**, compresa la **libertà di compiere le proprie scelte**, e l'**indipendenza delle persone**;
- b) la **non discriminazione**;
- c) la piena ed effettiva **partecipazione ed inclusione** della società;
- [...]
- e) la **parità di opportunità**



CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Diritti
umani


ART. 12 – Uguale riconoscimento davanti alla legge

- Co. 2 Gli Stati Parte riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di eguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita
- Co. 3 Gli stati parte adottano **misure adeguate** per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare **per esercitare la propria capacità giuridica**
- Co. 4 [...] devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica **rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona**, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano **proporzionate** e **adatte** alle condizioni della persona, che siano applicate per più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente [...]

ARTT. 1 e 2 Codice Civile

CAPACITA'

1. **GIURIDICA**: idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri; si acquista alla nascita.
2. **D'AGIRE**: idoneità a compiere atti giuridicamente validi; si acquista al compimento della maggiore età.



INCAPACITA'

- NATURALE** = incapacità d'intendere e/o di volere.
LEGALE = minore età, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione.

Capacità/incapacità d'agire

UNO SGUARDO CHE CAMBIA

Diritti umani

MODELLO MEDICO

MALATO
INABILE
INVALIDO
INFERMO



ESCLUSIONE SOCIALE
DISCRIMINAZIONE
SEGREGAZIONE
ISTITUZIONI TOTALI
INTERDIZIONE

MODELLO BIO-PSICO SOCIALE

PERSONA
CITTADINO



INCLUSIONE SOCIALE
PARI OPPORTUNITA'
PROGETTI INDIVIDUALI
**PROTEZIONE
GIURIDICA**

IL TUTORE: STRUMENTO DI INTERDIZIONE E DI “CONSERVAZIONE”.

**La cornice di riferimento:
la “sicurezza” sociale e la tutela dei patrimoni.**

**La finalità:
sostituzione della persona**

Legge 9 gennaio 2004, n. 6:

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (...)." (artt. 404-413 codice civile)

Capacità/incapacità
d'agire

Finalita'

- offrire un nuovo strumento che si affianchi a quelli già previsti dal codice civile*, in grado di tutelare soggetti non pienamente capaci di provvedere ai propri interessi
- assicurare la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente
- limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione attraverso l'istituzione dell'amministratore di sostegno

*proposta di legge C. 510 "Disposizioni per il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione"



Legge 9 gennaio 2004, n. 6

" modifica degli articoli (...) in materia di interdizione e di inabilitazione (...)."

~~"Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, **DEVONO ESSERE INTERDETTI**"~~



"Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, **SONO INTERDETTI QUANDO CIÒ E' NECESSARIO PER ASSICURARE LA LORO ADEGUATA PROTEZIONE**"

Capacità/incapacità
d'agire

Diritti
umani

Corte di Cassazione, sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006

- “il **criterio** da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto [...] . Il discrimen consisterebbe piuttosto nella **idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato. L'amministrazione di sostegno sarebbe l'istituto di elezione e di primo e pronto impiego per l'apprestamento della tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo qualora tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potrebbe farsi luogo a quella più radicale della interdizione.**”

Protagonismo della persona

Corte di Cassazione, sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006

- “Dalla esplicitazione della finalità della legge emerge, in modo incontrovertibile, una linea di tendenza diretta alla massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto [...] a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo.”

Protagonismo della persona

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: STRUMENTO DI PROTEZIONE, MA ANCHE DI PROMOZIONE

La cornice di riferimento:
l'approccio basato sui diritti umani

Le finalità:
protagonismo della persona
pari opportunità/non discriminazione
inclusione sociale

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Diritti
umani

ART. 12 – Uguale riconoscimento davanti alla legge

- Co. 2 Gli Stati Parte riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di eguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita
- Co. 3 Gli stati parte adottano **misure adeguate** per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare **per esercitare la propria capacità giuridica**
- Co. 4 [...] devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica **rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona**, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano **proporzionate e adatte** alle condizioni della persona, che siano applicate per più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente [...]

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA

Diritti umani

SOGGETTI DESTINATARI (art. 404 c.c.)

“La persona che per effetto di una **infermità** ovvero di una **menomazione fisica o psichica**, si trova nella **impossibilità** anche parziale o temporanea, di **provvedere ai propri interessi**, può essere assistita da un **amministratore di sostegno**, nominato dal **giudice tutelare**”

~~PERSONA INCAPACE~~



INCAPACITATA

~~PERSONA DEBOLE~~



INDEBOLITA

PERSONA IMPOSSIBILITATA

Assistente Sociale Laura Pesce

Salò – 28/09/2011

Valorizzazione
della **persona**

Pari opportunità/
non discriminazione

Autorealizzazione

Protagonismo della persona

impossibilità di provvedere ai propri interessi

- incapacità d'intendere e di volere (incapacità naturale)
- incapacità d'agire
- inadeguatezza gestionale



protezione giuridica

- sostegno dell'AdS ("fare sostitutivo") :
assistenza e rappresentanza



inclusione sociale

- autodeterminazione/autorealizzazione
- pieno sviluppo della persona umana
- godimento ed esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali
- vita indipendente

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ:
definizione di ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE (art. 2)


le modifiche e gli **adattamenti necessari ed appropriati** che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, **per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali**

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO è un **ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE**

- **assicura la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire** delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (art. 1 L. 6/2004)
- **la scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 c.c.)**
- **il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno (art. 409 c.c. comma 1).**
- **il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c. comma 1).**

Diritti umani

Protagonismo della persona



LE FASI DEL PROCEDIMENTO

1. ricorso
2. audizione della persona da parte del giudice
3. eventuale consulenza tecnica
4. decreto di nomina dell'amministratore di sostegno
5. comunicazione all'ufficiale di stato civile

note:

- dopo la presentazione del ricorso, il giudice tutelare può, anche d'ufficio, se necessario, adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio e può nominare un amministratore di sostegno provvisorio
- la procedura di amministrazione di sostegno si svolge per intero davanti al giudice tutelare.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PROMUOVERE IL RICORSO

POSSONO:

- soggetto beneficiario
- coniuge
- persona stabilmente convivente
- parenti entro il IV grado

I grado: genitori, figli

II grado: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli)

III grado: bisnonni, pronipoti (figli del figlio del figlio), nipoti collaterali (figli di fratelli/sorelle), zii

IV grado: primi cugini, prozii (zii dei genitori), pronipoti collaterali (figli dei figli dei fratelli)

- affini entro il II grado

(suocere/i, cognate/i)

SONO TENUTI:

- responsabili servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (obbligati al ricorso, oppure alla segnalazione al P.M., “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento”)
- Pubblico Ministero (su segnalazione)

ASSISTENZA TECNICA

sentenza 25366 del 2006 Corte di Cassazione

- **NON È NECESSARIA** per le situazioni che richiedono una rappresentanza che si limiti ad una “semplice attribuzione all’amministratore di sostegno di compiti di mera <<assistenza>>”
- **È NECESSARIA** per le situazioni che richiedono una rappresentanza tale da comportare “una limitazione della capacità di agire del soggetto interessato, e dunque una compressione della sua libertà ed autonomia, tale da incidere nella sfera dei diritti inviolabili dell’uomo”

IL RICORSO

CONTENUTI ESSENZIALI:

- dati ricorrente
 - generalità del beneficiario
 - dimora abituale del beneficiario
 - RAGIONI per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno
 - nominativo e domicilio (se conosciuti dal ricorrente) di:
 - coniuge
 - discendenti
 - ascendenti
 - conviventi
- del beneficiario.

Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice tutelare del luogo dove la persona interessata ha residenza o domicilio.

IL RICORSO E' LA SINTESI DEL PERCORSO UTILE A:

Descrivere la situazione di vita del beneficiario.



Porre in evidenza le esigenze del beneficiario.



Delineare il profilo dell'amministratore di sostegno.

Protagonismo della persona



Descrivere la situazione di vita del beneficiario:

Il G.T. deve sentire personalmente la persona [...] e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.(art. 407 comma 2)


Descrivere la situazione di vita del beneficiario.

- ❏ condizioni di salute
- ❏ storia persona
- ❏ relazioni familiari e sociali
- ❏ attività e interessi
- ❏ sfera economico-finanziaria

DOCUMENTAZIONE:

- ❏ certificato di nascita
- ❏ certificato cumulativo di stato di famiglia
- ❏ fotocopia ultimo verbale d'invalidità
- ❏ fotocopia ultimo certificato di handicap
- ❏ fotocopia relazione conclusiva L.68/99
- ❏ certificato del medico di base o specialista di riferimento. Detto certificato non deve limitarsi all'enunciazione della diagnosi, ma deve mettere in evidenza come e in che misura la situazione di salute della persona interferisce con la sua capacità di provvedere autonomamente a se stesso
- ❏ diagnosi funzionale o relazione psico-sociale. La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico del beneficiario; in quanto tale deve essere redatta dallo specialista o dall'equipe di riferimento, coinvolto nel processo di presa in carico della persona disabile
- ❏ profilo dinamico funzionale o relazione psico-pedagogica, elaborata a cura del personale del servizio domiciliare, diurno o residenziale di cui la persona sia – eventualmente-utente
- ❏ documentazione relativa alla situazione patrimoniale

Porre in evidenza le esigenze del beneficiario in un'ottica di protezione dinamica: il PIANO DI VITA



Assistente Sociale Laura Pesce

Salò – 28/09/2011

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO è parte integrante del PROGETTO INDIVIDUALE

- Amministrazione di sostegno = **strumento** specifico e trasversale alle diverse componenti del progetto individuale.
- Amministrazione di sostegno = **strumento** personale di protezione, ma anche di promozione in quanto concretizza il progetto individuale, nel pieno rispetto dei diritti umani della persona.
- Amministrazione di sostegno = **strumento** di cittadinanza e partecipazione attiva.

Vita indipendente: il diritto a “dire io”

*apparenze, sintomi e
comportamenti*

*... profondità, umanità,
desideri, bisogni, diritti
...*



Delinare il profilo dell'amministratore di sostegno: II FARE SOSTITUTIVO del rappresentante legale

- a) atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (= **RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA**)
- b) atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (= **ASSISTENZA NECESSARIA**)

SCELTA dell'amministratore di sostegno

CRITERIO: “La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario”

PREFERENZE:

- persona designata dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (designazione anticipata)
- familiari e parenti: coniuge, persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio, fratello/sorella, altro parente entro il IV grado
- persona designata per testamento dal genitore superstite
- altra persona idonea o legali rappresentanti di fondazioni e associazioni (solo quando il G.T. ne ravvisa l'opportunità e ricorrano gravi motivi).

Sono esclusi operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura il beneficiario.

IMPEDIMENTI all'esercizio del ruolo

1. INCAPACITA':

- chi non abbia la libera disponibilità del suo patrimonio
- il figlio, riguardo al quale tale esclusione sia stata stabilita da parte del genitore (con disposizione scritta)
- chi abbia o stia per avere una lite con l'amministrando, tale da poter pregiudicare l'interesse di quest'ultimo
- chi sia stato rimosso da una tutela o sia stato dichiarato decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale
- Il fallito.

2. DISPENSA (su domanda):

- arcivescovi, vescovi, ministri di culto
- militari in attività di servizio
- chi ha compiuto 65 anni
- chi ha più di 3 figli minori
- chi esercita altra tutela

3. ESCLUSIONE: il caso degli operatori.

DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

(emesso dal giudice tutelare entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta)

- **durata dell'incarico**, che può essere anche a tempo indeterminato
- **oggetto dell'incarico** (atti di RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA e/o di ASSISTENZA NECESSARIA)
- **limiti**, anche periodici, **delle spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme del beneficiario
- **periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta** e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario

L'incarico di amministratore di sostegno è di norma **gratuito**.
(eventuali rimborsi spese ed equo indennizzo)

Rispetto alla **durata** dell'incarico:

- se è a tempo determinato il G.T. può prorogarlo anche prima della scadenza del termine
- l'amministratore di sostegno non è comunque tenuto a continuare nel suo incarico oltre i 10 anni (ad eccezione di: coniuge, persona stabilmente convivente, ascendenti, discendenti)

L'amministratore di sostegno può cessare dall'incarico per uno dei seguenti motivi:

1. **ESONERO**, quando il compito sia divenuto troppo gravoso e vi sia persona disponibile alla sostituzione
2. **REVOCA**
 - a) su istanza al G.T. da parte dei soggetti legittimati a presentarne la richiesta,
 - b) per iniziativa del G.T., quando si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario
3. **RIMOZIONE**, quando l'AdS sia negligente, inetto, immeritevole, insolvente o abbia abusato dei suoi poteri (risponde dei danni causati in violazione dei propri doveri)

EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”

Sono annullabili:

1. gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno, in violazione di disposizioni legislative o in eccesso rispetto all'incarico o ai poteri conferitegli dal giudice
2. gli atti compiuti dal beneficiario, in violazione di disposizioni legislative o di quelle contenute nel decreto di nomina dell'amministratore

INCAPACITA' NATURALE

(art.428 c.c.)



ANNULLABILITÀ

degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere
a condizione che:

1. ne risulti un grave pregiudizio all'autore
2. se trattasi di contratto, risulti la malafede dell'altro contraente
3. non siano trascorsi cinque anni dal compimento dell'atto/contratto (termine di prescrizione)

DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

**Nello svolgimento dei suoi compiti
l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e
delle aspirazioni del beneficiario.**

L'amministratore di sostegno deve:

- informare (e preventivamente)** il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il G.T. in caso di dissenso con il beneficiario stesso
- farsi portavoce** dinnanzi al G.T. di ogni istanza nell'interesse del beneficiario
- segnalare** ogni cambiamento nella situazione di vita e di autonomia del beneficiario, anche al fine di rimodularne la protezione
- relazionare** periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario
- amministrare diligentemente** il patrimonio e rendere il conto periodico della sua gestione.

COSTI DEL PROCEDIMENTO

DPR 151/2002 Testo Unico in materia di spese giudiziarie: esenzione dalle spese dovute allo Stato (contributo unificato)

Legge 24 del 22.2.2010 (conversione del D.L. 193 del 29.12.2009): aumento del 50% diritti di copia

SPESE VIVE RICORSO


marca da bollo per deposito	€ 8,00
diritti di copia (n. 3 copie) ricorso per notifiche	€ 31,86
raccomandate ai parenti (1)	€ 3,90
diritti di copia decreto di nomina	€ 10,62/12,41
totale	€ 54,38/56,17

Assistente Sociale Laura Pesce

Salò – 28/09/2011



Progetto AdS - Lombardia



Progetto AdS Brescia